

Sentenza del Consiglio di Stato del 10 settembre 2010

La decisione sulla rilevanza economica o no di un Servizio Pubblico Locale è del Comune

Si riportano i punti salienti della decisione (così si chiamano le sentenze del Consiglio di Stato) che è comunque reperibile nella sua interezza sul sito <http://www.acquapubblicatorino.org/>

Il Comune di Bertinoro aveva appaltato il servizio di refezione scolastica ai privati ma in un secondo tempo aveva deciso di gestirlo direttamente in forma associata di co-gestione col limitrofo Comune di Meldola, tramite la locale "Istituzione"¹ Davide Drudi. I privati ricorrono al Tar e poi al Consiglio di Stato sostenendo che, trattandosi di servizio pubblico di rilevanza economica, la sua gestione deve essere soggetta alle logiche di mercato e della concorrenza, e deve quindi essere messa a gara.

Il Consiglio di Stato precisa che *"La tutela della concorrenza e l'inderogabilità della disciplina da parte di norme regionali sono () esplicitamente evocate in riferimento ai soli servizi pubblici locali attualmente classificati come di rilevanza economica ... e non gi in riferimento ai servizi privi di rilevanza economica ..."* e che : *"la distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicch non sarebbe possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura non economica"*.

E aggiunge: *"Secondo la costante giurisprudenza comunitaria spetta infatti al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche dell'eventuale finanziamento pubblico dell'attività in questione"*²

La scelta delle modalità di erogazione e del regime giuridico, al quale le varie attività sono sottoposte, dipende, in definitiva, più da valutazioni politiche che dai caratteri intrinseci dei servizi. Infatti il Comune aveva motivato la sua decisione di non andare a gara "allo scopo di garantire il servizio, di chiara connotazione sociale, a costi ridotti.

¹ art. 114, comma 2, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espressamente qualificata come "organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale"

² Cos'è la decisione del Consiglio di Stato citando la Corte Costituzionale e, indirettamente, la Corte di Giustizia dell'UE